

Focus

I PRESUPPOSTI DELLA SOSPENSIONE DELIBERA CONDOMINIALE

di Giovanni Ciccimarra, avvocato

Sommario: 1- Impugnativa di delibera condominiale e istanza di sospensione ex art. 1137 c.c.; 2- Natura cautelare della domanda di sospensione della delibera condominiale; 3- Requisiti per la concessione della invocata sospensione; 4- Sospensione della delibera condominiale e “periculum in mora”; 5- Quale “periculum” per la sospensione della delibera condominiale?; 6- La disciplina dettata dall'art. 2378 c.c. in tema di impugnazione delle delibere assembleari di società di capitali; 7- Conclusioni.

1- Impugnativa di delibera condominiale e istanza di sospensione ex art. 1137 c.c.

L'ordinanza del tribunale partenopeo, che in questa sede si commenta, affronta una delle questioni più frequentemente trattate nelle aule dei tribunali: un gruppo di condomini impugna la deliberazione con cui l'assemblea ha approvato i criteri per la redazione delle nuove tabelle millesimali e, contestualmente, domanda l'adozione di un provvedimento che disponga la sospensiva dell'efficacia della delibera stessa.

Su tale argomento, tuttavia, la dottrina non si è particolarmente soffermata (non si rinvencono studi specifici al di fuori dei commenti contenuti nelle trattazioni generali sul condominio), mentre in giurisprudenza, in assenza di puntuali arresti della Suprema Corte, le prassi dei Tribunali si sono orientate in modo spesso discordante, pervenendo il più delle volte a conclusioni tra loro non omogenee e che, comunque, non tengono conto della specificità del caso.

Il provvedimento in commento, sotto questo punto di vista, si caratterizza per una articolata motivazione del rigetto dell'istanza, che si articola sia con riferimento alla natura della domanda di sospensione della delibera condominiale, sia per ciò che invece concerne i requisiti che ne consentono l'adozione.

Se, tuttavia, appaiono sostanzialmente condivisibili le considerazioni del Tribunale di Napoli con riferimento al primo aspetto, non altrettanto può dirsi in relazione alle considerazioni relative alla necessità ed alla tipologia del “*periculum in mora*” che conducono, in ultimo, alla reiezione del chiesto provvedimento di sospensione.

2- Natura cautelare della domanda di sospensione della delibera condominiale

L'affermazione della natura cautelare dei provvedimenti di cui si discorre, condivisa anche dalla ordinanza che in commento, appare una costante nelle decisioni giurisprudenziali delle corti di merito¹.

Essa, d'altro canto, non appare revocabile in dubbio, ove si consideri che detto provvedimento possiede entrambe le caratteristiche della tutela cautelare ovvero la provvisorietà – essendo la sospensione ex art. 1137 c.c. destinata ad essere sostituita dalla decisione finale che interviene nel giudizio di impugnativa

1 È stato infatti osservato che «La sospensione della delibera assembleare riveste natura di provvedimento cautelare in quanto preposta ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità.» (Tribunale Verbania, ord. 23 gennaio 1995, Condominio Primavera c. Baratta, in Arch. loc. e cond. 1995, 406).

Ed ancora «Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione di delibera di assemblea condominiale ex art. 1137, secondo comma, c.c. ha natura di misura cautelare, per la cui adozione – pur nel silenzio del testo normativo – appare necessario l'accertamento dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Esso configura un'ipotesi di provvedimento d'urgenza «speciale», rispetto al paradigma generale disciplinato dagli artt. 700 e seguenti c.p.c.» (Tribunale Lecce, 4 settembre 1991, in Nuovo dir. 1991, 1087).

contestualmente promosso –, e la strumentalità rispetto alla sentenza definitiva la quale, se riconosce l'esistenza del diritto, conferma gli effetti della tutela cautelare tanto per il passato quanto per il futuro². Da tanto discende l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in particolare dell'art. 669 terdecies c.p.c. in tema di reclamo, nonché la necessità, per il giudice investito della questione, di verificare la sussistenza dei requisiti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”. Proprio a tal proposito, tuttavia, va sin d'ora segnalato che siamo in presenza di una tutela cautelare **tipica**, in quanto espressamente prevista e disciplinata dal legislatore, quanto meno nelle sue linee generali. Tale circostanza, raramente richiamata dalla giurisprudenza formatasi in materia, sembrerebbe invece dirimente, ad avviso di chi scrive, per affrontare e risolvere le ulteriori problematiche della cui risoluzione il giudice viene investito in virtù dalla riconosciuta natura cautelare dell'istanza di sospensiva che ci occupa.

3- Requisiti per la concessione della invocata sospensione

L'aver attribuito natura cautelare al provvedimento richiesto non esaurisce i termini del problema. L'indagine, per molti versi cruciale, per l'accoglimento o per il rigetto della richiesta di sospensione provvisoria dell'efficacia della delibera condominiale appare quella incentrata, da una parte, sulla necessità della sussistenza del cd. “*periculum in mora*” e, dall'altra, sulla gravità dello stesso.

Secondo la difesa dei ricorrenti, l'unico requisito che il giudice dovrebbe valutare ai fini della sospensione dell'esecuzione è la contrarietà della delibera alla legge o al regolamento, posto che l'art. 1137 c.c., nel regolamentare la misura in questione, prescinde dall'accertamento del “*periculum in mora*”³.

Tuttavia, laddove ai fini dell'invocata tutela dovesse essere ritenuta necessaria la sussistenza di un qualche pregiudizio, questo non dovrebbe essere confuso con il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., ma andrebbe individuato all'esito di una valutazione comparata dei contrapposti interessi coinvolti nella controversia, e cioè, da una parte, l'interesse del condomino ad una tutela immediata delle proprie ragioni, e dall'altra, l'interesse del condominio ad evitare che la gestione della cosa comune sia compromessa.

In ordine a tali considerazioni il Tribunale adito, da un lato, ha osservato come «*Dire che la sospensione della esecutorietà della delibera assembleare impugnata ha natura cautelare e sostenere, al tempo stesso, che essa possa prescindere dalla sussistenza di uno dei presupposti fondanti la cautela sembra una contraddizione in termini*».

Dall'altro, ha rilevato che «*in materia cautelare la sola patrimonialità del pregiudizio esclude di per sé la sussistenza del “periculum” inteso come rischio di irreversibile lesione, neppure integralmente risarcibile*».

Alla stregua di tali considerazioni, l'istanza di sospensione della esecuzione della delibera assembleare impugnata andava respinta, stante il carattere rimediabile e assolutamente reversibile della lesione eventualmente subita dai ricorrenti, pienamente reintegrabile sul piano patrimoniale dal momento che deriverebbe, in ogni caso, da un errata ripartizione di spese per incongruità del criterio adottato.

4- Sospensione della delibera condominiale e “periculum in mora”

L'ordinanza in esame, in sostanza, finisce per aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale che, anche in materia di sospensiva di delibera condominiale, nega la sussistenza del “*periculum in mora*” in presenza di un danno lamentato puramente patrimoniale⁴.

2 «*La domanda di sospensione della delibera assembleare impugnata ex art. 1137 c.c. ha natura cautelare. La funzione della sospensione, infatti, è proprio quella di preservare lo stato di fatto e di diritto fino alla pronuncia di merito che deciderà della legittimità della delibera impugnata, garantendo al ricorrente la tutela dei propri diritti onde evitare che il tempo necessario alla conclusione del giudizio di primo grado possa recare allo stesso danno.*» (Tribunale Pavia 3 ottobre 2008 – Pres. Lombardi, Est. Balba)

«*Il provvedimento di sospensione della delibera assembleare, essendo preposta ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità, rivesta “natura cautelare”, con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” e, dall'altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c.*» (Tribunale Torino, 5 giugno 2006 – Est. Di Capua, in www.giurisprudenza.piemonte.it).

«*La natura latamente cautelare del provvedimento con il quale il giudice istruttore decide sull'istanza di sospensione di una delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., consente il ricorso allo strumento del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.*» (Tribunale Isernia, 9 luglio 2008 – Pres. Ghionni, est. Messa, in www.ilcaso.it).

3 In tal senso si era espresso Tribunale di Napoli, 3 maggio 2005 – Pres. Bello, est. Balsamo, in Corr. Merito n°8—9/2005, p. 879.

4 Si tratta, come già si è cercato di dar conto, di un orientamento piuttosto risalente e diffuso (Tribunale Padova, 11 luglio 2003 in Foro it. 2004, I, 290; Tribunale Nocera Inferiore, 2 febbraio 2001 in Arch. locazioni 2001, 450; Tribunale Bologna, 19 gennaio 1995 in Arch. locazioni 1996, 243; Tribunale Nola, 28 dicembre 1994 in Giur. merito 1995, 705; Tribunale Napoli, 16 febbraio 1993 in Arch. Locazioni 1993, 548).

Si tratta, come detto, in un orientamento largamente dominante in giurisprudenza ma che, ciò nonostante, meriterebbe di essere ripensato alla stregua di una serie di considerazioni che investono, sostanzialmente, l'intero impianto sul quale lo stesso si fonda.

In primo luogo, ben potrebbe essere posta nel dubbio la stessa affermazione, fatta propria dal Tribunale di Napoli, secondo cui l'ipotizzare l'esistenza di un procedimento cautelare che prescindendo dall'accertamento del "*periculum in mora*" costituirebbe una vera e propria contraddizione in termini.

In sostanza, sembrerebbe suggerire la corte partenopea, pur in assenza di specifica previsione legislativa, l'esistenza del pregiudizio andrebbe considerata essenziale al fine di conferire ad un dato procedimento natura cautelare, in tal modo ponendosi come ulteriore requisito, accanto a quelli tradizionali della provvisorietà e strumentalità.

Argomento, quest'ultimo, certo suggestivo ma che certo si presta a più di una obiezione, ricordando ad esempio come in certe ipotesi tale requisito non sia neppure richiesto: cosa che avviene, ad esempio, per i sequestri previsti da leggi speciali in materia di brevetti e marchi industriali.

Vero è che, in tali casi, una certa dottrina ha ritenuto che il silenzio del legislatore sul punto andrebbe piuttosto interpretato con il rilievo che in casi del genere il timore di un pregiudizio commerciale o industriale e, di conseguenza, l'opportunità di intervenire in via cautelare è stata considerata sussistere "*in re ipsa*"⁵.

Ma è altrettanto semplice osservare come, in realtà, anche con riguardo al sequestro giudiziario si afferma di sovente la non necessità del requisito del "*periculum in mora*", atteso che l'art. 670 n. 1, c.p.c., consente l'emissione del provvedimento di sequestro «*di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea*». L'emissione del provvedimento di sequestro, di conseguenza, può essere consentita anche in assenza di un autentico pericolo irreparabile e sulla scorta di un pregiudizio di minore gravità⁶.

In tale fattispecie, pertanto, la concessione del provvedimento cautelare invocato appare condizionata all'esistenza di mere ragioni di opportunità e non già a quella di un pericolo concreto ed attuale di sottrazione o alterazione del bene. Rilievo, quest'ultimo, che appare relativamente saldo in dottrina ed ha trovato puntuale conferma nella giurisprudenza⁷.

Se poi si passa a considerare quella diversa forma di tutela cautelare rappresentata dalla istruzione preventiva, si noterà che il legislatore ha individuato per ciascuna fattispecie un diverso pericolo, che anche in questo caso non coincide affatto con il «*pericolo imminente e irreparabile*» di cui all'art. 700 c.p.c. e che, rispetto a quest'ultimo, presenta caratteristiche più o meno attenuate in ragione della tipologia della specifica situazione giuridica tutelata.

In conclusione, se da un lato è quanto meno dubbio che tutti i procedimenti cautelari possano prescindere dalla sussistenza di una qualche "*periculum*", è viceversa pacifico che il suddetto requisito non possa comunque essere inteso sempre allo stesso modo.

Lo stesso legislatore, infatti oscilla tra la maggiore intensità che connota il "*pericolo imminente e irreparabile*" per i provvedimenti invocati ex art. 700 c.p.c. – in funzione della loro natura innominata e, conseguentemente, a protezione dall'eventuale rischio di abuso dello strumento –, ed il pericolo più sfumato e leggero che, invece, viene richiesto nell'ambito di altri procedimenti cautelari tipici.

5- Quale "*periculum*" per la sospensione della delibera condominiale?

Se, pertanto, il "*periculum in mora*" non risponde ad un criterio univoco ma si atteggia diversamente a seconda delle fattispecie in cui si inserisce, ne discende la necessità di individuare volta per volta l'intensità del pericolo richiesto per la concessione di ciascuna tutela cautelare, anche mediante il ricorso all'analogia.

In tal senso, a sommo avviso di chi scrive, appare un errore della giurisprudenza dominante quello di aver voluto correlare la concessione della sospensione di delibera assembleare alla sussistenza di un pregiudizio irreparabile, di fatto trasponendo a tale materia gli orientamenti formati in materia di provvedimenti d'urgenza.

Senonché, come si è già avuto modo di affermare, il particolare rigore richiesto dal disposto di cui all'art. 700 c.p.c. nell'accertamento del "*periculum in mora*" appare strettamente collegato alle caratteristiche

5 Consolo, Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi, Torino 1998, p. 32, n. 9; Sottriffer, Il *periculum in mora* della contraffazione dei brevetti e marchi: spunti per una riflessione in Riv. dir. ind. 2003 II, p. 309 ss.; Bina, Sul *periculum in mora* nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale, Giur. it., giugno 2010, p. 1378 ss.

6 Andrioli, Commento al cod. di proc. Civ., IV, Napoli 1964, p. 147; Redenti, Dir. Proc. Civ., III, Milano 1957, p. 55; Calvosa, Il Processo Cautelare, Torino 1970, pp. 476-478; Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano 1949, p. 30; Luiso, Dir. Proc. Civ., IV, Milano 2000, p. 196

7 Cfr. Tribunale Milano-Rho 02 agosto 2011, Est. Forlenza, in www.ilcaso.it; conf. Cass. Civ., sez. III, sent. 12-02-1982, n. 854.

della tutela in parola, volta a far fronte a pregiudizi atipici e non espressamente garantiti da altre forme di tutela cautelare previste dall'ordinamento.

Pertanto, poiché le disposizioni contenute nell'art. 700 c.p.c. costituiscono **disciplina sussidiaria e residuale**, come tale avente carattere assolutamente speciale e non suscettibile di applicazione analogica – tanto da ritenersi inammissibile un ricorso formulato ex art. 700 c.p.c. a tutela di una situazione giuridica per la quale il legislatore abbia previsto un rimedio cautelare tipico –, allora francamente non si comprende perché mai dovrebbe farsi ricorso alle suddette norme onde integrare una disciplina legislativa asseritamente carente in tema di “*periculum in mora*”.

In altri termini, se si vuole necessariamente affermare la necessità di un accertamento in ordine al “*periculum in mora*” per quanto riguarda la fattispecie disciplinata dall'art. 1137 c.c., è tuttavia censurabile trasporre in tale materia gli orientamenti formati in tema di ricorsi ex art. 700 c.p.c. e pretendere, conseguentemente, che il diritto fatto valere in giudizio sia minacciato da un pregiudizio irreparabile.

Tanto più che attualmente, a seguito delle novità introdotte dalla novella del biennio 2005/06, i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non prevedono più la necessità di proseguire nel merito la lite, laddove la richiesta di sospensiva che ci occupa neppure può essere richiesta al di fuori di un giudizio a cognizione piena.

Sotto questo aspetto, le considerazioni finali operate nell'ordinanza in commento in ordine ad un possibile «*snaturamento della tutela cautelare e di una progressiva assimilazione della tutela d'urgenza alla pronuncia di merito, trasformando la prima da “decisione strumentale al merito” in “decisione di merito anticipata”*», appaiono molto più appropriate se riferite ad un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c., che non in ipotesi di sospensione della delibera condominiale, per la quale la legge continua a prevedere la necessaria prosecuzione nel merito della lite.

6- La disciplina dettata dall'art. 2378 c.c. in tema di impugnazione delle delibere assembleari di società di capitali

Se dunque, ad integrare la disciplina legislativa di cui all'art. 1137 c.c., appare improprio il richiamo ai principi in tema di provvedimenti d'urgenza, resta pur sempre l'esigenza di individuare, viceversa, una diversa norma cui riferirsi per caratterizzare il “*periculum*” idoneo a giustificare l'emissione della tutela cautelare di cui si discute.

A tal fine, va ricordato che da tempo la S.C. ha richiamato l'attenzione sulla identità di ratio e sui notevoli punti di identità tra taluni aspetti della disciplina del condominio nei fabbricati e quella delle società di capitali. È stato in tal modo sostenuta la possibilità di applicare in via analogica, anche nella materia condominiale, la disciplina di cui all'art. 2373 c.c., in tema di conflitto di interessi⁸, ovvero quella di cui all'art. 2377 c.c., in tema di annullabilità delle deliberazioni⁹.

Alla stregua di tale autorevole orientamento, appare quasi scontato proporre, ai fini della individuazione dei presupposti per la concessione della sospensiva della delibera condominiale, il riferimento a quanto disposto dall'art. 2378 c.c. in tema di procedimento per l'annullamento delle delibere dell'assemblea delle società di capitali.

Tale richiamo si giustifica, oltre che sui motivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità dinanzi richiamata, anche perché, in perfetto parallelismo con il procedimento di cui all'art. 1137 c.c., la disciplina societaria richiamata prevede che la domanda di sospensiva possa essere proposta solo in pendenza del giudizio di merito¹⁰.

Ebbene, una volta richiamati i molteplici punti di contatto tra le due discipline, se si passa ad esaminare i presupposti che la legge richiede per la concessione del richiesto provvedimento cautelare, si osserverà che, come disposto dal 4° comma della norma in menzione «*Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni*».

8 Cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 22 luglio 2002, n. 10683; Cass. Civ., sez. II, sent. 10 agosto 2009 n. 18192; Cass. Civ., sez. II, sent. 16 maggio 2011, n. 10754.

9 Cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 5 gennaio 2000, n. 31; Cass. Civ. SS.UU., sent. 7 marzo 2005, n. 4806.

10 Più precisamente il comma 2° della norma in esame dispone che «Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.»

Anche una sommaria lettura delle disposizioni in esame non lascia adito a dubbi: nel caso di specie il legislatore ha previsto che, ai fini della tutela cautelare, debba ricorrere un pregiudizio assai tenue, nel senso che è sufficiente accertare, all'esito di una valutazione comparativa, che il pregiudizio patito dal ricorrente in caso di mancata sospensione della delibera risulterebbe maggiore di quello subito dalla società in caso di sospensione della stessa.

Dunque, nel caso di specie, ricorrerebbero le condizioni per la concessione della tutela invocata non già in presenza di un pregiudizio irreparabile, ma in ragione di un danno ingiusto purché di intensità tale da sopravanzare le opposte ragioni del condominio alla conservazione dell'efficacia della delibera.

Più precisamente, **maggiore sarà l'incidenza della sospensione sulla gestione della cosa comune, tanto più grave dovrà essere il pregiudizio lamentato dalle parti ricorrenti** mentre, laddove la sospensiva non dovesse in alcun modo compromettere la predetta gestione, la cautela potrebbe essere concessa sulla scorta di un qualsiasi pregiudizio, anche di natura patrimoniale purché "ingiusto".

Sull'argomento non è mancata di esprimersi la giurisprudenza, la quale ha talvolta richiamato il principio in discorso affermando che ai fini della concessione della misura che ci occupa «*Occorrerà pertanto comparare, da una parte, il danno che subirebbe il condomino per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata, e, dall'altra, il danno che subirebbe il condominio in connessione alla sospensiva della stessa, sicché la sospensiva potrà essere concessa solo quando il pregiudizio derivante al primo sia più grave di quello derivante al secondo*» (Tribunale Roma, sez. V, 06/04/2006, Il merito 2006, 12, 35).

L'ordinanza in commento non manca di dar conto di tale giurisprudenza ma, ciò nonostante, perviene al rigetto della istanza cautelare sulla scorta della considerazione secondo cui «*in materia cautelare la sola patrimonialità del pregiudizio esclude di per sé la sussistenza del "periculum" inteso come rischio di irreversibile di lesione, neppure integralmente risarcibile.*»

Senonché, tale richiamata dichiarazione di principio, pur diffusa in giurisprudenza, si espone ad un duplice ordine di censure.

Il primo vizio è quello di non tenere conto delle specificità dei singoli procedimenti cautelari e, in particolar modo, della diversa valutazione del periculum in mora da parte del legislatore.

L'ulteriore errore, poi, consiste nel pretendere la necessità della ricorrenza di un pregiudizio irreparabile, finendo per estendere anche nell'ambito di un procedimento cautelare tipico quei requisiti che, viceversa, il legislatore ha inteso dettare, con particolare rigore, solo come riferiti ai procedimenti d'urgenza ed in ragione della specificità di questi.

A parte l'impredicabilità, in linea generale, della necessaria sussistenza di un pregiudizio irreparabile anche ai fini della concessione della sospensione della delibera condominiale, in assenza di una disposizione *ad hoc*, il ragionamento in esame conduce, in estrema analisi, alla applicazione analogica, anche *in subiecta materia*, del disposto di cui all'art. 700 c.p.c. in tema di procedimenti d'urgenza, laddove viceversa tale norma, proprio per la sua specialità non si presta ad applicarsi al di fuori dei casi per cui è prevista.

7- Conclusioni

Il tema della sospensiva della delibera condominiale, con specifico riferimento alla tipologia di "periculum in mora" necessario per la concessione della stessa, non sembra avere trovato sino ad oggi spazio al di fuori delle aule giudiziarie.

Da una analisi delle pronunce di merito rese, tuttavia, sembrerebbe emergere una prassi consolidata che, facendo leva su una giurisprudenza formatasi in tema di procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., richiede la necessaria sussistenza di un pregiudizio irreparabile per la concessione del provvedimento di cui si discute.

Tale prassi non appare tuttavia conforme al disposto della legge, considerando che l'art. 700 c.p.c., in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria, non può adoperarsi per integrare analogicamente la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici, tra cui quello previsto dall'art. 1137 c.c..

Inoltre, pretendere che tutti i provvedimenti cautelari possano fondarsi sulla esistenza di un pregiudizio irreparabile non tiene conto della esistenza di una ampia gamma di pregiudizi tipizzati dal legislatore, alcuni dei quali presuppongono pericoli di minore intensità o non ne prevedono affatto.

In ogni caso, dovendosi individuare un pregiudizio che caratterizzi il procedimento che ci occupa, esso può essere ricavato per analogia dalle disposizioni di cui all'art. 2378 c.c. in tema di sospensione delle delibere assembleari delle società di capitali, e consiste pertanto nella esistenza di un qualunque pregiudizio ricavabile dall'esame dei contemporati interessi delle parti, sia esso di natura patrimoniale o meno.